N. R.G. 3395/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Proprietà Industriale ed Intellettuale CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Farini Presidente relatore
dott. Liliana Guzzo Giudice
dott. Gabriella Zanon Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3395/2013** promossa da:

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in

ATTORE/I

contro

B

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in

C S.R.L.

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in

D

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. [redacted]

con domicilio eletto presso il suo studio in [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI:
Per l'attore: come da atto di citazione

Per [D]: accertata in via preliminare l'inammissibilità della domanda del signor [A] o in subordine l'infondatezza della stessa nel merito per le ragioni dedotte in narrativa, respingersi la domanda attorea con condanna alla rifusione delle spese di lite;,

Per s.r.l. [C]: Rigettarsi le domande articolate dall'attore [A] [redacted], onerandolo della rifusione delle spese di lite e curatela speciale incombenti su [C]. s.r.l. in liquidazione, che si indicano le prime in € 12.200 oltre ad accessori e spese vive per € 97,65, le seconde in € 500 oltre accessori, come da nota 10 febbraio 2014 trasmessa alla [C]. s.r.l., che si allega.

Per [B]: in via preliminare: accertata la carenza di legittimazione in capo all'attore, o comunque l'inammissibilità della domanda per le ragioni dedotte,
respingersi la domanda attorea con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite;
in via subordinata: in ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, respingersi
la domanda attorea perché infondata per le ragioni dedotte in narrativa con
condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite;
in ogni caso: rinvenuti i presupposti di legge, condannarsi l'attore al risarcimento
del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativamente stabilita.

Svolgimento del processo
[A], socio della [C]. s.r.l. in liquidazione, evocava in giudizio la liquidatrice [D] e il socio [B] al fine di vedere accertata la responsabilità della prima ai sensi dell'art. 2746 commi 1 e 3 c.c. e del secondo ai sensi dell'art. 2746 co. VII c.c., nonché emanata nei loro confronti condanna al risarcimento dei conseguenti danni, quantificati nella somma di €.200.000 ovvero, in subordine, di € 125.000.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

L'attore contestava alla D la vendita di parte dei beni della società ad impresa facente capo alla moglie del B omettendo una verifica puntuale del loro valore, così recando danno alla società.
Si costituivano in giudizio la D e il B.
Quest'ultimo eccepiva la carenza di legittimazione attiva del A essendo legittimata la società; entrambi, contestavano la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore precisando che egli si era opposto prima alla liquidazione della società e poi alla vendita dei beni sociali al prezzo di perizia acquisito dalla liquidatrice D, accusandola di scarsa trasparenza, salve le successive scuse verbalizzate all'assemblea del 28 maggio 2012.
I convenuti producevano in giudizio documentazione attestante le vicende e la perizia di stima che avevano determinato la vendita. La D chiedeva inoltre la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del A.
Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie.
All'udienza del 7 ottobre 2015 venivano precisate le conclusioni.
L'attore depositava foglio cartaceo di cortesia dichiarando che avrebbe inviato in via telematica le corrispondenti conclusioni, senza, tuttavia, provvedervi, valendo quindi, le conclusioni di cui all'atto di citazione (per l'esclusivo valore del processo verbale telematico).

Motivi della decisione
Non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del A essendo il diritto di proporre l'azione di responsabilità attribuito dall'art. 2476 c.c. anche al socio di s.r.l..
Le domande proposte nei confronti della liquidatrice e dell'altro socio B vertono sulla pretesa parzialità dell'operato della D, che avrebbe venduto parte dei beni della società ad impresa facente capo alla moglie del B omettendo una verifica puntuale del loro valore, così recando danno alla società.
La vendita dalla D a società facente capo alla moglie del B è smentita dalla documentazione in atti e dalla pacifica circostanza che i beni vennero venduti in blocco a certa società E e poi, in parte, da questa alla società in questione.
Non è contestato che l'assemblea del 28.12.2010 decise di mettere in liquidazione la società nominando liquidatrice la D, la quale, al fine del realizzo del valore dei beni sociali, prima mettere i beni sul mercato invitava i soci a presentare un'offerta d'acquisto superiore a 62.000,00 e, non avendo i soci proposto offerte di acquisto, la liquidatrice faceva redigere una perizia di stima da un perito per valutare la congruità del prezzo oggetto di un'offerta già ricevuta. Non è neppure contestato che la perizia fatta eseguire dalla D accertasse un decremento di valore di molti dei beni sociali rispetto al momento del loro acquisto ed al valore iscritto a bilancio.
A, per sua stessa affermazione contenuta in atto di citazione, ha preso un atteggiamento di totale chiusura, rifiutandosi sia di cedere le proprie quote sociali che di acquistare quelle degli altri soci e ciò

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

nonostante l'evidente crisi della società, che aveva perso la clientela su cui si fondava l'attività sociale.

L'opposizione dell'attore prima alla liquidazione della società e poi alla vendita dei beni sociali al prezzo di perizia acquisito dalla liquidatrice D non era dunque sostenuto da fondate ragioni, comprovate da stime fatte eseguire dal A od offerte da egli stesso presentate o acquisite.

Sarebbe stato, infatti, onere del A, al fine di sostenere le contestazioni sul valore dei beni, provvedere personalmente ad ottenere una stima di verifica del valore stimato, oppure acquisire offerte maggiori di quelle di E.

Risulta, d'altro lato, che la società acquirente E era creditrice della società in liquidazione per ingenti importi (circa €. 70.000,00), che venivano parzialmente compensati con il prezzo di acquisto e, d'altro lato, che l'offerta della stessa rispettava i valori di perizia.

Inoltre, l'offerta della società acquirente era sicuramente appetibile, in quanto riferita all'acquisto in blocco dei beni, circostanza che permetteva di chiudere la liquidazione in tempi rapidi, oltre che a prezzi di mercato, così favorendo il realizzo del patrimonio sociale.

A fronte di tali considerazioni è del tutto inutile una consulenza tecnica per valutare la convenienza della vendita, considerato, d'altra parte, che la domanda di consulenza tecnica appare esplorativa, in quanto sostenuta solamente da generiche affermazioni sulla esiguità del valore di vendita dei beni, né essa sarebbe comunque attuabile, per il tempo trascorso e il passaggio di mano dei beni.

Il fatto della successiva vendita di alcuni beni da E ad una società riconducibile all'ex socio B da un lato non è, di per sé, significativo dell'affermata preordinazione dell'intera operazione a danno della società liquidata, in quanto rappresenta un evento successivo alla liquidazione; d'altro lato non è significativa della non bontà della vendita effettuata dalla D, considerato che il prezzo di vendita dei beni da parte di E alla società riferibile alla moglie del B è stato ben superiore a quello al quale E li aveva acquistati dalla D (cfr. doc. 5 dei convenuti), ed inoltre la vendita era riferita non a tutti i beni bensì solo ad alcuni di essi.

In definitiva, il prezzo più elevato pagato dalla società sub-acquirente (giustificato dal carattere successivo e parziale dell'acquisto), esclude anche l'accusa mossa dall'attore alla D ed al B di avere inteso favorire quest'ultimo.

L'operazione complessiva di vendita dei beni in blocco con compensazione parziale di un debito verso l'acquirente e ad un prezzo sostenuto da una perizia mai contestata dall'attore prima della instaurazione della presente causa (con lettera 11.2.2011, doc. attoreo n. 6, il A si era limitato a chiedere una nuova perizia, ma, successivamente, aveva presentato le scuse alla liquidatrice per l'atteggiamento ostruzionistico e ineducato precedentemente tenuto), smentisce le affermazioni attoree di un danno derivante dall'operato congiunto della D e del socio B, non essendo comunque

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

le affermazioni attoree assistite da concreti elementi di valutazione e di stima.

Anche le prove testimoniali attoree sono ininfluenti, in quanto superate, per quanto riguarda il valore dei beni, dai documenti prodotti in giudizio e dalle considerazioni sopra esposte, mentre i capitoli vertenti sulla clientela esulano dall'oggetto della presente causa, con la quale l'attore si duole unicamente della vendita dei beni a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Non si ritiene sussistano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico del A non essendo stato indicato né provato il danno da parte della D .

Si rigettano pertanto tale domanda, oltre alle domande del A

Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta la domanda proposte da A contro C s.r.l. in liquidazione, D e B .

Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..

Condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in €. 13.430,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, 28.1.2016

Il Presidente estensore

Dr. Manuela Farini

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79